



Prefettura di Roma

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA – U.T.G. DI ROMA E IL COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

La Prefettura – U.T.G. - di Roma nella persona del Prefetto Franco Gabrielli;
Il Comune di Rignano Flaminio, nella persona del Sindaco Dr. Fabio Di Lorenzi;

PREMESSO

- che si ritiene di rafforzare la collaborazione tra la Prefettura – U.T.G. – di Roma ed il Comune di Rignano Flaminio nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori di valore pari o superiori a 250 mila euro, nonché “all'intera filiera” degli esecutori e dei fornitori, tenendo conto che è stato riscontrato che l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, indipendentemente dal relativo importo contrattuale, ferma restando l'obbligatorietà dell'acquisizione della documentazione antimafia per le prestazioni di servizi e forniture del valore pari o superiori alla soglia comunitaria e, indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 67, per le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa, così come previsto dall'art. 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- che tale collaborazione improntata alla spontanea adesione, ha una valenza di mero sostegno e orientamento degli Enti Locali e di arricchimento in via convenzionale del quadro normativo, nel rispetto però delle distinte competenze delle Amministrazioni collaboranti;
- che in quest'ottica, sono state, quindi, individuate tre aree “sensibili” sulle quali concentrare la collaborazione e proporre dei possibili correttivi : a) bandi di gara, b) monitoraggio delle imprese che intervengono nell'esecuzione di lavori o nella fornitura di beni o di servizi, c) anomalie rilevate nel corso della realizzazione dell'opera o della fornitura;
- che s'intende ulteriormente rafforzare in maniera capillare l'azione di prevenzione in via pattizia, facendo leva sui vigenti strumenti normativi a presidio di infiltrazioni criminali e a tutela della legalità nella gestione degli appalti.



Prefettura di Roma

VISTI

- il decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, articoli 29 e 32;
 - il Protocollo tra l'ANAC e il Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014 recante "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
 - le seconde linee guida sottoscritte il 27 gennaio 2015 tra le medesime autorità;
 - la legge 190/2012;
 - il d.lgs. n. 33/2013;
 - la legge n. 241/90;
 - il decreto legislativo 231/2007;
 - il D.M. 23 dicembre 1992;
 - il decreto legislativo n. 267/2000;
 - il DM del 14 marzo 2003;
 - il decreto legislativo n. 163/2006;
 - la legge n. 94/2009;
 - il decreto legge 187/2010, convertito con legge n. 217/2010;
 - la Circolare Ministero interno n. 4610 del 23 giugno 2010;
 - la legge 30 agosto 2010, n. 136;
 - il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - il decreto legislativo 190/2002, articolo 15, comma 5;
- e loro successive modificazioni;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

CAPO I BANDI DI GARA

ART.1

Il Comune di Rignano Flaminio si impegna ad inserire nei bandi di gara le clausole che sono da considerare, ai sensi dei successivi articoli e ai fini di prevenzione del rischio di inquinamento criminale di cui in premessa, controindicate sotto il profilo della trasparenza e della piena concorrenza tra le imprese partecipanti, poiché potrebbero "pilotare" l'aggiudicazione.



Prefettura di Roma

ART.2

1. Il Comune si impegna ad inserire nei bandi di gara una clausola in virtù della quale l'impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
2. Il Comune inserirà nel bando apposite clausole con le quali stabilisce che vanno considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n.163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:
 - a. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
 - b. utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
 - c. rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
 - d. coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
 - e. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

3. Il Comune si impegna, altresì, :

ad inserire nella documentazione di gara il riferimento al presente Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;

a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni, contenenti clausole d'impegno, a valersi quali clausole risolutive espresse:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,



Prefettura di Roma

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

Clausola n. 2

“Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi di cui alle clausole n. 1 e 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Comune ed impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

4. Nello stesso bando, ai fini delle verifiche antimafia di cui al successivo capo III, andrà indicato che l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare all'Ente locale i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e /o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimenti terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art.118, comma 11 D. L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere.
5. Il bando di gara dovrà, altresì, contenere la previsione di clausole, da inserire anche nei contratti a valle, che consentano la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative



Prefettura di Roma

antimafia espletate dalla Prefettura – U.T.G. – di Roma ai sensi del Capo II delle presenti linee-guida. Nel bando di gara andrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'Ente Locale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento; nel bando di gara sarà specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

ART. 3

1. Il Comune si impegna a trasmettere, su richiesta della Prefettura – U.T.G. – di Roma i bandi di gara e gli altri atti concernenti la gara (progetti, avvisi, capitolati, disciplinari di gara, schemi di contratto, lettere di invito, ecc.), nonché un rapporto relativo al bando di gara dove si dà motivazione da parte della stazione appaltante delle scelte operate nello stesso bando, suscettibili di incidere sull'individuazione del soggetto aggiudicatore.
2. L'Ente locale, adottando una propria delibera-quadro e anche modificando, ove lo ritenga, i propri regolamenti organizzativi, si impegna a comunicare, su richiesta della Prefettura – U.T.G. – di Roma, la composizione della Commissione aggiudicatrice; qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art.84, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n.163/2006, nonché negli altri casi in cui ricorra una motivata esigenza, il Comune può chiedere la preventiva collaborazione della Prefettura nell'individuazione dei componenti di tali Commissioni.

ART.4

Ai fini di cui ai precedenti articoli, il Comune può assolvere agli impegni ivi previsti concordando con la Prefettura – U.T.G. – di Roma l'inserimento nei propri bandi di clausole che si conformino ai contenuti e agli obiettivi di cui al presente capo.

CAPO II MONITORAGGIO DELLE IMPRESE



Prefettura di Roma

ART.5

1. A seguito dell'aggiudicazione il Comune si impegna affinché tutti i contratti di cui in premessa siano subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune si impegna affinché tutti i subappalti, contratti e sub contratti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia , a prescindere dal limite di valore.
3. Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione al Comune, il quale applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.
4. Nelle more dell'attivazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, nel caso in cui la società nei cui riguardi devono essere richieste le informazioni antimafia abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la richiesta sarà inoltrata alla Prefettura – U.T.G. territorialmente competente, indirizzandola per conoscenza al Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura di Roma e segnalando, ove si tratti di sub – contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo
5. Le informazioni antimafia sono rilasciate nei modi e nei termini di cui all'art. 92 del d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
6. Per le attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 l'informazione antimafia di cui ai commi precedenti non dovrà essere acquisita dall'Ente Aggiudicatore qualora, e fino a quando, l'Operatore economico è iscritto, presso le Prefetture della Provincia in cui ha la propria sede, nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. L'iscrizione nell'elenco (cd. "white list") ex art. 29 del decreto legge 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

CAPO III ANOMALIE NELL'ESECUZIONE



Prefettura di Roma

ART.6

1. Il Comune si impegna a segnalare alla Prefettura – U.T.G. di Roma eventuali casi di dilazione e ritardo nell'esecuzione della prestazione, che non presentino giustificazioni apparenti, la richiesta di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando notizia dei provvedimenti adottati per fronteggiare le medesime.
2. La Prefettura – U.T.G. – di Roma si impegna, a sua volta, ad analizzare tali segnalazioni nell'ambito del Gruppo interforze e a condurre, ove ritenuto, controlli accurati.

CAPO IV NORME FINALI

ART.7

Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avallamento, validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

ART.8

Qualora il Comune sottoscrittore non ottemperi agli impegni derivanti dal protocollo medesimo o tenga comportamenti in contrasto con il principio di leale e reciproca collaborazione, la Prefettura – UTG – di Roma, previa comunicazione all'Ente locale, procede all'unilaterale denuncia del protocollo, recedendo dagli impegni assunti.

Roma, li 31 luglio 2015

IL PREFETTO DI ROMA

(Franco Gabrielli)

IL SINDACO

(Fabio Di Lorenzi)